



Cogeme s&t[®]

PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ex art. 4, Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17211 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato.

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 11 novembre 2010 previo unanime parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.

INDICE

1. Riferimento normativo	4
2. Finalità e ambito	4
3. Modalità di adozione della Procedura e delle relative modifiche	5
4. Vigilanza sulla Procedura	7
5. Definizione di Parte Correlata	7
6. Individuazione delle Parti Correlate	8
7. Definizione delle Operazioni con Parti Correlate	9
8. Identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e delle altre categorie di Operazioni con Parti Correlate	9
9. Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate	10
9.1 Procedure per Operazioni di Minore Rilevanza	10
9.2 Procedure per Operazioni di Maggiore Rilevanza	13
9.3. Delibere-Quadro	14
10. Obblighi informativi	14
10.1 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Maggiore Rilevanza	14
10.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Minore Rilevanza	16
10.3 Obblighi di Informazione “price-sensitive” al pubblico	16
10.4 Obblighi di informazione periodica al pubblico	17
10.5 Obblighi di comunicazione verso l’Autorità di Vigilanza	18
10.6 Comunicazioni alla Società	18
11. Operazioni con Parti correlate realizzate da società controllate	18
12. Operazioni escluse	19
12.1 Deliberazioni assembleari ai sensi artt. 2389 e 2402 codice civile	19
12.2 Deliberazioni in materia di remunerazione	19
12.3 Operazioni di Importo Esiguo	20
12.4 Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard	20
12.5 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate	21
13. Operazioni di competenza assembleare	22
14. Altre scelte effettuate dalla Società con riguardo alle opzioni regolamentari	23

Allegato 3 al Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17211 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato. 24

Allegato 4 al Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17211 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato. 26

1. Riferimento normativo

La presente Procedura in tema di Operazioni con Parti Correlate (la "Procedura"), è adottata in ottemperanza alle prescrizioni contenute dall'art. 2391-*bis* del codice civile, al Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17211 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Parti Correlate"), alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") e alle indicazioni ed orientamenti per l'applicazione del Regolamento Consob Parti Correlate, emanati dalla Consob con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

2. Finalità e ambito

Scopo della Procedura è quello di assicurare la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Cogeme Set S.p.A. (la "Società" o "Cogeme"), direttamente, ovvero per il tramite di società controllate¹, nel rispetto dei principi indicati dal Regolamento Parti Correlate.

In particolare la Procedura è finalizzata ad identificare e stabilire, tra l'altro:

- (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza (Cfr. paragrafo 8);
- (ii) i casi di esenzione ai quali la Società intende far ricorso (Cfr. paragrafo 12);
- (iii) i requisiti di indipendenza degli amministratori in conformità a quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate (Cfr. paragrafo 3);
- (iv) le modalità con cui la Società istruisce e approva le Operazioni con Parti Correlate tra cui anche quelle delle società controllate italiane o estere (Cfr. paragrafo 9);
- (v) le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse (Cfr. paragrafi 9 e 10);
- (vi) le scelte effettuate dalla Società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, e rimesse dal Regolamento Parti Correlate alla Società (Cfr. paragrafo 14).

¹ A tali fini, si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile anziché alla nozione rilevante per l'individuazione delle parti correlate.

La Società ritiene di rientrare nella definizione di “**società di minori dimensioni**”² di cui alla lettera f) comma 1, art. 3 del Regolamento Parti Correlate, poiché alla data di adozione della Procedura è in possesso di entrambi i requisiti dimensionali richiesti. Pertanto la Società intende avvalersi della deroga concessa dall’art. 10, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, in forza della quale, ferme restando le disposizioni dell’art. 5 in materia di informazione al pubblico, le società quotate di minori dimensioni possono applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza³ le procedure per l’approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza,⁴ di cui all’art. 7 del Regolamento Parti Correlate.

Resto inteso che, a norma dell’art. 10, comma 2, la Società, nel caso per due esercizi consecutivi non soddisfi i requisiti richiesti per qualificarsi società di minori dimensioni, dovrà adeguare la presente Procedura alle disposizioni derogate entro novanta giorni dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura dell’esercizio in cui la Cogeme non possa più qualificarsi come tale.

La presente Procedura abroga e sostituisce la precedente procedura in materia di operazioni con parti correlate emanata dal Consiglio di Amministrazione di Cogeme in data 28 luglio 2006.

3. Modalità di adozione della Procedura e delle relative modifiche

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento Parti Correlate, la presente Procedura, così come eventuali sue modifiche o integrazioni, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti della Società che per Cogeme, alla data di approvazione, coincidono con i componenti del Comitato Controllo Interno.

Infatti, il Regolamento Parti Correlate richiede la preventiva approvazione delle procedure da parte di un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti, essendo tali gli amministratori in possesso quanto meno dei requisiti previsti dall’art. 148 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“T.U.F”). Tuttavia, per le società che dichiarino nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” di aderire a un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da

² Sono definite società di minori dimensioni le società per le quali né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi come tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

³ Ai fini dell’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si fa riferimento ai criteri di tipo quantitativo elencati nell’Allegato 3.

⁴ Sono definite Operazioni di Minore Rilevanza le operazioni con parti correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo individuate ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Parti Correlate.

società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria (articolo 123-*bis* del T.U.F.), il Regolamento Parti Correlate precisa che siano considerati “amministratori indipendenti” gli amministratori valutati indipendenti dalle società ai sensi del medesimo codice, a condizione che i criteri di valutazione dell’indipendenza indicati da tale codice siano almeno equivalenti a quelli previsti dall’articolo 148 del T.U.F..

Consob ha ritenuto che i criteri attualmente previsti dal Codice di Autodisciplina sono da considerarsi “almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del T.U.F.” Pertanto sono “amministratori indipendenti” ai fini del Regolamento Parti Correlate gli amministratori riconosciuti come tali dalla Società in attuazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina (gli “Amministratori Indipendenti”).

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 ottobre 2010 ha valutato l’indipendenza di tre consiglieri di amministrazione ai sensi del Codice di Autodisciplina e ai fini della Procedura. In tale data gli Amministratori Indipendenti coincidono con i componenti del Comitato Controllo Interno. Di conseguenza, in sede di prima adozione della Procedura, la stessa viene preventivamente sottoposta alla valutazione del Comitato Controllo Interno. Consob, infatti, ha ritenuto che le società possano individuare liberamente il comitato di consiglieri indipendenti tra quelli già esistenti. Rimane inteso che, in caso di mutamenti nella composizione del Comitato Controllo Interno ovvero di perdita dei requisiti di indipendenza ai fini qui rilevanti, la Società si attiverà per l’individuazione di un comitato di Amministratori Indipendenti conforme alla normativa vigente, per la preventiva approvazione di eventuali modifiche o di revisioni della Procedura.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è tenuto a valutare periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad un aggiornamento della Procedura considerando, tra l’altro, le modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché l’efficacia dimostrata nella prassi applicativa dalle regole e dai presidi adottati allo scopo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate, seguendo lo stesso iter richiesto per l’approvazione della Procedura, anche nel caso in cui non si procedesse, ad esito delle valutazioni di cui sopra, ad alcuna modifica della presente Procedura.

Al fine di garantire il coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili adottate ai sensi dell’articolo 154-*bis* del T.U.F. dalla Società e dal Gruppo Cogeme, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del Regolamento Parti Correlate, alla riunione del Comitato Controllo Interno che valuta preventivamente la Procedura partecipa anche il Dirigente Preposto ai documenti contabili e societari.

Al Presidente e/o all’Amministratore Delegato di Cogeme, disgiuntamente tra loro, spetta il compito di predisporre con l’ausilio delle competenti funzioni aziendali, apposite regole organizzative interne ad uso dei dipendenti e dei collaboratori di Cogeme Set S.p.A. e delle altre società appartenenti al Gruppo Cogeme per

l'attuazione della Procedura e il coordinamento con le procedure amministrative e contabili.

La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società www.cogeme.com.br/ nella sezione Investitori ed Azionisti - *Corporate* e un riferimento ad essa è fatto nella Relazione annuale sulla gestione.

4. Vigilanza sulla Procedura

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura adottata ai principi indicati nel Regolamento Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 153 del T.U.F..

5. Definizione di Parte Correlata

E' considerata Parte Correlata della Società quella che:

a) direttamente o indirettamente, attraverso anche società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la Società⁵;

(ii) è controllata dalla Società;

(iii) è sottoposto a comune controllo con la Società;

(iv) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole⁶ su quest'ultima;

⁵ Il controllo è definito come il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una società al fine di ottenere benefici dalla sua attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

⁶ L'influenza notevole è definita come il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo; un'influenza notevole può essere ottenuta

- (v) controlla congiuntamente⁷ la Società;
- b) è collegata⁸ alla Società;
- c) ha un accordo di joint venture⁹ con la Società;
- d) è un dirigente con responsabilità strategiche¹⁰ della Società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare¹¹ di uno dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero per i dipendenti della Società o di qualsiasi soggetto ad essa correlato¹².

6. Individuazione delle Parti Correlate

Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione per Cogeme, la definizione di Parte Correlata contenuta nel precedente paragrafo 5 è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo

attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. L'influenza notevole si suppone, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario, in presenza di un possesso, diretto o indiretto, del 20% del capitale di una società.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

⁷ Il controllo congiunto è definito come la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

⁸ Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio esercita un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

⁹ Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

¹⁰ Per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa. In tale categoria rientrano anche i componenti effettivi del collegio sindacale.

¹¹ Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente (c) le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

¹² Si considerano solo i fondi istituiti o promossi dalla Società nonché i fondi sui quali quest'ultima è in grado di esercitare un'influenza.

all'intero corpo dei principi contabili internazionali e alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti, purché applicabili.

7. Definizione delle Operazioni con Parti Correlate

Per Operazioni con Parti Correlate si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni tra la Società ed una o più Parti Correlate così come individuate ai sensi del precedente paragrafo 5, indipendentemente dalla circostanza che sia pattuito un corrispettivo.

Rientrano, altresì, tra le Operazioni con Parti Correlate:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- i prestiti sindacati erogati da *pool* di banche a cui partecipano una parte correlata e una pluralità di soggetti non correlati, salvo che sia evidente il ruolo minoritario svolto all'interno del consorzio, in qualità di mero partecipante della parte correlata: a tal fine, si avrà riguardo all'influenza della parte correlata nell'assunzione delle decisioni riguardanti le condizioni economiche e giuridiche del finanziamento nonché alla quota dalla stessa erogata sul totale del prestito. Pertanto, saranno sempre considerate Operazioni con Parti Correlate le operazioni di finanziamento nelle quali la parte correlata svolga, da sola o insieme ad altre banche, il ruolo di *arranger* o capofila.

Non sono invece considerate Operazioni con Parti Correlate le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci, a parità di condizioni, quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione oppure le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale.

Resta inteso che, nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione è rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

8. Identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e delle altre categorie di Operazioni con Parti Correlate

La Società individua le seguenti categorie di Operazioni con Parti Correlate, al fine di disciplinare le modalità di istruzione ed approvazione e il regime informativo cui attenersi in materia di Operazioni con Parti Correlate:

1. **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: intendendosi per tali le Operazioni con Parti Correlate individuate in conformità ai criteri di tipo quantitativo elencati nell'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, qui allegato (“Allegato 3”). La Società,

pertanto, non ha ritenuto di individuare criteri qualitativi ulteriori rispetto a quello quantitativo sopra indicato, attenendosi alla soglia del 5% degli indici di rilevanza ivi indicati;

2. **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: sono tali le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo, come più oltre definite;

3. **“Operazioni Escluse”**: Operazioni con Parti Correlate per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento Parti Correlate, non si applicano in tutto o in parte le disposizioni in materia di modalità di istruzione ed approvazione e di disciplina informativa di cui alla presente Procedura. In particolare, rientrano in tale esclusione, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 8 del Regolamento Parti Correlate, ove applicabile:

- (i) deliberazioni assembleari ai sensi degli artt. 2389 e 2402 c.c. (Cfr. paragrafo 12.1);
- (ii) altre deliberazioni in materia di remunerazione (Cfr. paragrafo 12.2);
- (iii) Operazioni di Importo Esiguo (Cfr. paragrafo 12.3);
- (iv) Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (Cfr. paragrafo 12.4);
- (vi) Operazioni con o tra società controllate o collegate (Cfr. paragrafo 12.5).

9. Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

Ferme le disposizioni di cui al paragrafo 12 che segue, la Società stabilisce specifiche regole organizzative attuative interne, in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all’art. 154-*bis* del T.U.F., finalizzate a consentire (i) l’identificazione delle informazioni rilevanti ai sensi della presente disciplina, (ii) i soggetti incaricati di ricevere e gestire i flussi informativi e di accertare se una specifica operazione rientra nell’ambito di applicazione della Procedura, (iii) le modalità attraverso le quali verificare l’esecuzione dell’Operazione con Parti Correlate e l’adeguatezza e il rispetto della Procedura anche con cadenza periodica.

Le regole organizzative interne assicurano, altresì, un adeguato e tempestivo flusso informativo tra organi e vertici delle società controllate da un lato e Cogeme dall’altro.

9.1 Procedure per Operazioni di Minore Rilevanza

Le Operazioni di Minore Rilevanza, fermo restando l’assetto decisionale adottato dalla Società attraverso il conferimento di deleghe e poteri, vengono esaminate ed approvate nel rispetto della procedura di seguito descritta. Tale

procedura, fino a quando la Società continuerà a mantenere i requisiti previsti per poter beneficiare della deroga concessa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, sarà applicata anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza come sopra definite:

A. L'organo competente a deliberare sull'operazione o sulla proposta di operazione per i casi di operazioni di competenza dell'Assemblea degli azionisti è il Consiglio di Amministrazione di Cogeme.

B. Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera C., il Comitato Controllo Interno costituito in seno al Consiglio di Amministrazione della Società anche in ottemperanza alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le società quotate, è l'organo designato a fornire il parere preventivo previsto dal Regolamento Parti Correlate, fintanto che sarà costituito interamente da Amministratori Indipendenti. In mancanza, la Società adotta, come presidio equivalente, le seguenti soluzioni:

(i) Ove il Comitato Controllo Interno non sia costituito interamente da Amministratori Indipendenti¹³ e non correlati¹⁴, il parere e le attività previste dal presente paragrafo sono rese dai soli Amministratori Indipendenti e non correlati del Comitato purché in numero non inferiore a due.

(ii) Qualora nel Comitato Controllo Interno non sia presente il numero minimo di Amministratori non correlati e Indipendenti previsti dalla normativa vigente, il Comitato stesso o anche uno solo dei suoi componenti informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione che provvede ad integrare il Comitato Controllo Interno, ai fini della decisione in ordine all'Operazione con Parte Correlata oggetto di valutazione, con altro Amministratore non correlato Indipendente, scelto in ordine di anzianità.

(iii) Qualora non sia possibile procedere all'integrazione sub (ii), il Consiglio di Amministrazione provvede ad affidare l'incarico ad un esperto indipendente.

(iv) Resta inteso che ai presidi equivalenti di cui ai precedenti punti, si applicheranno, *mutati mutandis*, tutte le disposizioni che la Procedura prevede per il rilascio del parere preventivo da parte del Comitato Controllo Interno.

C. Il parere preventivo previsto dal Regolamento Parti Correlate per le operazioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, che non rientrino nelle Operazioni Escluse, potrà essere rilasciato con il coinvolgimento oltre che del Comitato Controllo Interno, anche del Comitato per la Remunerazione, anche in via

¹³ Si considerano indipendenti gli amministratori riconosciuti come tali in applicazione delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

¹⁴ Si considerano amministratori non correlati gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

integrativa, costituito in seno al Consiglio di Amministrazione della Società in ottemperanza alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le società quotate, fintanto che sia composto da Amministratori non esecutivi e non correlati in maggioranza Indipendenti in conformità a quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate. In mancanza, la competenza sarà esclusivamente del Comitato Controllo Interno ai sensi della precedente lettera B. e dei relativi presidi equivalenti. Rimane inteso che si applicheranno, *mutati mutandis*, tutte le disposizioni che la Procedura prevede per il rilascio del parere preventivo da parte del solo Comitato Controllo Interno.

D. La documentazione predisposta dai soggetti competenti ai fini dell'approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza deve contenere un approfondito e documentato esame delle motivazioni dell'operazione, dell'interesse della Società al suo compimento, della convenienza e della correttezza sostanziale delle condizioni della stessa. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Tale documentazione, completa ed adeguata, deve essere fornita al Comitato Controllo Interno non appena disponibile e, comunque, almeno due giorni prima della riunione affinché il Comitato Controllo Interno stesso rilasci il parere al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la decisione.

E. Il Comitato Controllo Interno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del Regolamento Parti Correlate, esprime un parere motivato non vincolante (i) sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché (ii) sulla convenienza e (iii) sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione precisa e chiara indicazione della volontà del Comitato, sia essa favorevole o contraria, all'operazione oggetto di analisi.

F. Il Comitato potrà farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta e a tale scopo verrà dotato di un apposito fondo spese a carico della Società. (gli "Esperti Indipendenti").

Il Comitato provvede alla scelta degli Esperti Indipendenti e ove individuasse esperti che presentano delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con la Società, i soggetti che la controllano, le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima, gli amministratori delle società qui citate, è tenuto a indicare le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio dell'indipendenza.

G. I verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

H. Adeguata e completa informativa con cadenza almeno trimestrale è resa dagli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

Le medesime previsioni si applicano alle Operazioni di Minore Rilevanza di società controllate da Cogeme Set S.p.A., in conformità a quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate e dal successivo paragrafo 11.

9.2 Procedure per Operazioni di Maggiore Rilevanza

La Società, beneficiando della deroga concessa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, esamina e approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza, nel rispetto della procedura adottata per le Operazioni di Minore Rilevanza descritta nel precedente paragrafo 9.1, ferme restando gli obblighi Informativi di cui al paragrafo 10 che segue.

Resto inteso che, a norma dell'art. 10, comma 2, la Società, nel caso per due esercizi consecutivi non soddisfi i requisiti richiesti per qualificarsi società di minori dimensioni, dovrà adeguare la presente Procedura alle disposizioni derogate entro novanta giorni dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura dell'esercizio in cui la Cogeme non possa più qualificarsi come tale.

In particolare, in tali ipotesi di perdita dei requisiti e conseguente decadenza dalla facoltà di avvalersi delle procedure agevolate descritte, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dovranno essere applicate modalità di istruzione e approvazione conformi a quelle di seguito previste, ferme restando le previsioni di cui al paragrafo 9.1 lettere A, B, C, E e G che precede.

- Il Comitato Controllo Interno di Cogeme Set S.p.A., ovvero uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati purché amministratori non correlati nell'operazione oggetto di esame, viene coinvolto nelle trattative e nelle attività istruttorie attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo con la facoltà di richiedere informazioni ulteriori nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

- Il Consiglio di Amministrazione della Società approva l'operazione o la proposta di operazione previo motivato parere favorevole del Comitato, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9.3. Delibere-Quadro

Nel caso in cui la Società dovesse procedere ad operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate, la Società si riserva la facoltà di avvalersi dello strumento delle Delibere-Quadro previsto dal Regolamento Parti Correlate.

Nello specifico, tali delibere avranno efficacia non superiore a un anno, si riferiranno ad operazioni sufficientemente determinate e riporteranno l'ammontare prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

La disciplina applicabile sia alla fase istruttoria sia autorizzativa della delibera-quadro sarà quella prevista dal paragrafo 9 (Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate) della presente Procedura a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera sia di entità tale da superare una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3, la Società pubblicherà un Documento Informativo contenente le informazioni riportate nell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate, di cui al successivo paragrafo 10.1.

Le singole operazioni concluse nell'ambito di delibere quadro saranno oggetto di completa ed adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale.

10. Obblighi informativi

10.1 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con parti correlate, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un Documento Informativo (il "Documento Informativo") contenente le informazioni riportate nell'Allegato 4 al Regolamento Parti Correlate (l'"Allegato 4").

Il Documento Informativo è predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Cogeme, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3.

Ai fini delle valutazioni appena citate rilevano le operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non si considerano le operazioni escluse ai sensi del paragrafo 12 della presente Procedura.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1 del T.U.F., il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nei medesimi termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Controllo Interno o dagli Esperti Indipendenti eventualmente nominati. Con riferimento ai pareri degli Esperti Indipendenti, la Società può indicare i soli elementi essenziali individuati nell'Allegato 4¹⁵, motivando tale scelta.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico e presso la sede sociale una nuova versione del documento.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

¹⁵ Gli elementi essenziali che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Ai sensi dell'art. 114, comma 2, TUF, le società controllate trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 11.

10.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Minore Rilevanza

Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 10.4, per le Operazioni di Minore Rilevanza non sono previsti specifici obblighi informativi verso il mercato, ad eccezione delle operazioni con parti correlate approvate con parere negativo del Comitato Controllo Interno. Di queste ultime, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 114, comma 1 T.U.F., la Società da' informativa al pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre di esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, fornendo un documento contenente le indicazioni della controparte dell'operazione, dell'oggetto e del corrispettivo della transazione nonché delle motivazioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere.

Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società www.cogeme.com.br/ nella sezione Investitori ed Azionisti.

10.3 Obblighi di Informazione "price-sensitive" al pubblico

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione al mercato delle informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, co.1, del T.U.F., la Società inserirà nel comunicato da diffondere al pubblico talune specifiche informazioni in aggiunta alle altre da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, idonee a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati.

Nello specifico, il comunicato da diffondere al pubblico conterrà, altresì, le seguenti informazioni:

- a) indicazione della controparte dell'Operazione con Parte Correlata e descrizione della natura della correlazione;
- b) denominazione o nominativo della controparte dell'operazione;
- c) indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 e indicazione circa la pubblicazione del Documento Informativo di cui all'Allegato 4;
- d) indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'operazione e se la Società si sia avvalsa di un caso di esclusione di cui al successivo paragrafo 12;

e) eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

Nell'ipotesi in cui la Cogeme non sia tenuta alla pubblicazione di un Documento Informativo di cui all'Allegato 4, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3 sia perché si è avvalsa di un caso di esclusione di cui al successivo paragrafo 12, il comunicato conterrà, oltre a quanto sopra indicato, ulteriori elementi informativi dei quali di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo:

f) caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento, etc.);

g) motivazioni economiche dell'operazione;

h) illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;

i) modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro rinvenuti a supporto di tale valutazione;

l) eventuale utilizzo di Esperti Indipendenti per la valutazione del merito dell'operazione e, in tal caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione al giudizio di congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

10.4 Obblighi di informazione periodica al pubblico

La Società ai sensi dell'articolo 154-ter T.U.F., fornisce, nella relazione intermedia sulla gestione¹⁶ e nella relazione sulla gestione annuale¹⁷, informazioni:

¹⁶ Con riguardo alle informazioni da includere nella relazione intermedia sulla gestione costituiscono informazioni rilevanti:

1) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento;

2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni: i) nominativo della controparte, ii) natura della relazione con la parte correlata, iii) oggetto dell'operazione, iv) corrispettivo dell'operazione, v) ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio della Società.

¹⁷ Con riguardo alle informazioni da includere nella relazione sulla gestione annuale costituiscono informazioni rilevanti:

1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le operazioni con parti correlate;

2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni: i) nominativo della controparte, ii) natura della relazione con la parte correlata, iii) oggetto dell'operazione, iv) corrispettivo dell'operazione, v) ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio della Società.

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Tali informazioni potranno essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

10.5 Obblighi di comunicazione verso l'Autorità di Vigilanza

La Società contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmetterà alla Consob i documenti e i pareri di cui al paragrafo 10.1 che precede mediante collegamento al meccanismo di stoccaggio autorizzato in conformità con quanto previsto dall'art. 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

10.6 Comunicazioni alla Società

I soggetti indicati all'art. 4, comma 8¹⁸ del Regolamento Parti Correlate, comunicano tempestivamente alla Società le informazioni necessarie per consentire alla stessa di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Parti Correlate e dalla Procedura.

Il presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* e all'art. 154-*ter* del T.U.F..

11. Operazioni con Parti correlate realizzate da società controllate

Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 12, **la Procedura** si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti società controllate.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente capoverso, le società controllate informano tempestivamente la Società delle Operazioni con Parti

¹⁸ I soggetti controllanti, i componenti degli organi di amministrazione e controllo, i dirigenti, i soggetti titolari di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 T.U.F. e gli aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 T.U.F..

Correlate che intendono approvare, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. Parallelamente, la Società impartisce disposizioni alle società controllate, affinché le stesse si impegnino a prendere atto, diffondere internamente i contenuti della Procedura e ad adottarla per quanto di rispettiva competenza e a fornire tempestivamente alla Società tutti i dati e le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Parti Correlate.

12. Operazioni escluse

Tra le Operazioni Escluse rientrano quelle Operazioni con Parti Correlate per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento Parti Correlate, non si applicano in tutto o in parte le disposizioni in materia di modalità di istruzione ed approvazione e di disciplina informativa di cui ai precedenti paragrafi.

Si definiscono nei seguenti paragrafi gli ambiti e le modalità di esenzione rispetto alla disciplina del Regolamento Parti Correlate, riferiti alle differenti tipologie di Operazioni Escluse.

12.1 Deliberazioni assembleari ai sensi artt. 2389 e 2402 codice civile

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate, le disposizioni in materia di modalità di istruzione ed approvazione e di disciplina informativa di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10 della presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nonché, ai sensi dell'art. 2402 codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

12.2 Deliberazioni in materia di remunerazione

La Società intende avvalersi della facoltà prevista dal Regolamento Parti Correlate, per cui sono escluse dall'applicazione della presente Procedura, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 10.4 in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico, le deliberazioni, diverse dalle deliberazioni assembleari di cui al precedente paragrafo 12.1, ove si concretassero le seguenti circostanze, anche in relazione a future iniziative in materia, attualmente in fase di studio dalla Società:

- a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari ove approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F. e le relative operazioni esecutive;
- b) le deliberazioni in materia di remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- (i) Cogeme Set S.p.A. adottati una politica di remunerazione;
- (ii) nella definizione della politica di remunerazione venga coinvolto un comitato costituito esclusivamente da consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

12.3 Operazioni di Importo Esiguo

La Società intende avvalersi della facoltà prevista dal Regolamento Parti Correlate, per cui la presente Procedura non si applica alle operazioni di importo esiguo, nei termini di seguito indicati (le "Operazioni di Importo Esiguo").

Nella logica di escludere le Operazioni con Parti Correlate che non comportano apprezzabili rischi per la tutela degli investitori, la Società ha identificato la soglia di esiguità di euro 150.000 per singola operazione.

La scelta della soglia di euro 150.000 è in linea con quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2009 il quale ha conferito all'Amministratore Delegato il potere di approvare le operazioni della Società e delle sue controllate con parti correlate o quando uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi il cui valore sia inferiore, per singola operazione, ad euro 150.000, rimettendo quelle di valore superiore alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

12.4 Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard

La Società intende avvalersi della facoltà prevista dal Regolamento Parti Correlate, per cui la presente Procedura non si applica, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 10.4 in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico e dal successivo capoverso, alle operazioni ordinarie, intendendosi per tali le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio¹⁹ dell'attività operativa²⁰ e della

¹⁹ Per valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria occorre prenderne in considerazione i seguenti elementi:

(i) *oggetto dell'operazione*: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

(ii) *ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società*: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta, infatti, un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;

(iii) *dimensione dell'operazione*: un'operazione che rientra nell'attività operativa di una società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative, superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Società;

connessa attività finanziaria²¹, che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard²²: (le "Operazioni Ordinarie").

In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento Parti Correlate, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, T.U.F., la Società (i) comunica alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione. Inoltre la Società (ii) avrà cura di indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

12.5 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate

La Società intende avvalersi della facoltà prevista dal Regolamento Parti Correlate, per cui la presente Procedura non si applica, fermo restando quanto

(iv) *termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo*: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi, oppure le operazioni che presentino clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali;

(v) *natura della controparte*: nell'ambito delle operazioni già soggettivamente qualificate in quanto effettuate con parti correlate è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

(vi) *momento di approvazione e di perfezionamento*: la rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione. In particolare, nel valutare gli indici di appartenenza all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, occorre considerare che un elemento di anomalia può assumere maggior peso, in tale giudizio, se l'operazione è deliberata in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale della società quotata o della parte correlata.

²⁰ Per attività operativa si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie". Nell'attività di investimento ricadono le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli investimenti finanziari che non rientrano nella categoria c.d. "disponibilità liquide equivalenti". Nell'attività finanziaria ricadono le attività che determinano modifiche della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dalla Società.

²¹ Intendendosi per tale attività finanziaria connessa e accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (es.: passività a breve termine funzionali all'acquisizione di materie prime).

²² Per condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard si intendono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure quelle praticate a soggetti con cui Cogeme sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

previsto dal paragrafo 10.4 in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate²³, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi di altre parti correlate di Cogeme. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate.

La qualificazione della significatività di eventuali interessi di altre parti correlate è condotta di volta in volta in relazione alle circostanze e fatti concreti, anche sulla base dei criteri di seguito individuati. In particolare interessi significativi possono, ad esempio, sussistere qualora:

- le società parti dell'operazione condividano uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche e tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta; in tali circostanze la valutazione di significatività andrà condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;
- la società controllata o collegata sia partecipata, anche indirettamente, dal soggetto che controlla Cogeme ed il peso effettivo della partecipazione detenuta nella società controllata o collegata dal soggetto che esercita il controllo su Cogeme supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella stessa Cogeme. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla Cogeme o ad essa collegate.

13. Operazioni di competenza assembleare

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica la disciplina

²³ Ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nel paragrafo 5 della Procedura.

prevista al paragrafo 9 della presente Procedura alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approva tale proposta.

In relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea può essere approvata²⁴ anche in presenza di parere contrario del Comitato Controllo Interno, purché, in tal caso, la maggioranza dei soci non correlati²⁵ votanti non esprima voto contrario all'operazione.

In particolare, per impedire l'approvazione della proposta di deliberazione, nella relativa Assemblea dovranno essere presenti soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la proposta all'assemblea contenga previsioni conformi a tale disciplina.

14. Altre scelte effettuate dalla Società con riguardo alle opzioni regolamentari

La Società ha ritenuto di non avvalersi della deroga prevista dall'art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate con riferimento a quelle Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare nei casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale.

La Società ha, altresì, reputato di non avvalersi dell'esenzione relativa alle operazioni urgenti in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate.

²⁴ Fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge.

²⁵ Si considerano soci non correlati i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

Allegato 3 al Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17211 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato.

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Allegato 4 al Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17211 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato.

**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE**

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, "le società") pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall'articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali

relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.